

Codice A1801B

D.D. 7 dicembre 2022, n. 3798

**Approvazione della nuova convenzione tra Regione Piemonte e Snam Rete Gas S.p.A. per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio idrico.**



**ATTO DD 3798/A1801B/2022**

**DEL 07/12/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1801B - Attività giuridica e amministrativa**

**OGGETTO:** Approvazione della nuova convenzione tra Regione Piemonte e Snam Rete Gas S.p.A. per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio idrico.

Premesso che:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare l'articolo 86 stabilisce che alla gestione del demanio idrico provvedono le Regioni e gli Enti locali competenti per territorio e che i proventi ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalle Regioni;

- l'articolo 89, comma 1, lettere d) e f) del decreto legislativo stesso menziona tra le funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali in materia di demanio idrico quelle relative alle concessioni d'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua e le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

- in attuazione del d. lgs. 112/1998, la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 ha disposto all'articolo 59, comma 1, lett. d) il mantenimento alla Regione delle funzioni inerenti il rilascio delle concessioni per le estrazioni materiali e l'uso delle pertinenze idrauliche delle aree fluviali relative ai corsi d'acqua di interesse regionale;

- con il regolamento regionale recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", promulgato con D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e predisposto secondo le disposizioni di cui all'articolo 13 della l.r. 5/08/2002, n. 20 e dell'articolo 1 della legge regionale 18/05/2004, n. 12 è stata definita la disciplina dei procedimenti di concessione;

- l'art. 25 del D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 prevede che possano essere individuate particolari modalità operative e forme di semplificazione procedimentale per il rilascio di più concessioni agli enti e società gestori dei servizi a rete;

- che la Snam Rete Gas s.p.a., costituita in esecuzione dell'art. 21 del D.Lgs. 23.05.2000 n. 164, è Società controllata dall'ENI S.p.A. derivante dalla trasformazione dell'Ente Nazionale Idrocarburi,

Ente di Diritto Pubblico costituito con Legge 10.02.1953 n. 136;

- che Snam Rete Gas S.p.A. svolge attività di trasporto del gas naturale ed è dichiarata di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D. Lgs 23.05.2000 n. 164;

- la Snam Rete Gas S.p.a. per l'esercizio della propria attività gestisce infrastrutture a rete per il trasporto del gas e che le stesse, con le eventuali opere accessorie, possono occupare o comunque interferire con beni del demanio idrico e che tali occupazioni e interferenze devono essere regolarmente autorizzate o concesse ai sensi rispettivamente del R.D. 523/1904 nonché delle disposizioni che regolano l'utilizzo dei beni demaniali;

Considerato che:

- la Regione Piemonte e SNAM Rete Gas S.p.A hanno stipulato una Convenzione in data 16/04/2009 rep. n. 14364 al fine di semplificare e accelerare la regolarizzazione tecnica – amministrativa relativa ad occupazioni del demanio idrico di competenza della Regione Piemonte con infrastrutture di Snam Rete Gas S.p.A, nonché per disciplinare il rilascio di nuove concessioni;

- l'atto aggiuntivo rep. n. 16665 del 23 febbraio 2012 ha ulteriormente semplificato i processi amministrativi legati all'occupazione del demanio idrico, in quanto la SNAM Rete Gas S.p.A ha proposto di corrispondere anticipatamente alla Regione Piemonte i canoni concessori calcolati su base pluriennale;

- la predetta Convenzione è scaduta ed è volontà di entrambe le parti stipularne una nuova sia per regolarizzare eventuali attraversamenti ad oggi ancora non conosciuti che per il rilascio di nuove concessioni;

- a seguito di confronto tra le parti è stata condivisa una bozza di convenzione e relativo disciplinare tipo allegato alla stessa per farne parte integrante e sostanziale.

- nelle more della stipula della nuova convenzione le parti hanno di comune accordo continuato ad applicare la precedente convenzione.

Si ritiene opportuno per quanto sopra regolare, sulla base della nuova convenzione allegata, le attività dirette alla regolarizzazione di tutti gli utilizzi in atto nonché il rilascio di nuove concessioni.

Tutto ciò premesso,

attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14/06/2021;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14/06/2021.

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto l'art. 25 del D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004;

## **DETERMINA**

- di approvare la bozza di convenzione, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, tra la Regione Piemonte e SNAM Rete Gas S.p.A. per la definizione di procedure semplificate per quanto riguarda la regolarizzazione di eventuali attraversamenti ad oggi ancora non conosciuti che per il rilascio di nuove concessioni dei beni appartenenti al demanio idrico nella Regione Piemonte;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010. nonché nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

**LA DIRIGENTE**

(A1801B - Attività giuridica e amministrativa)

Firmato digitalmente da Silvia Riva

Allegato

CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE E SNAM RETE GAS S.P.A. PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DEI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO.

Premesso che:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare l'articolo 86 stabilisce che alla gestione del demanio idrico provvedono le Regioni e gli Enti locali competenti per territorio e che i proventi ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalle Regioni;
- la SNAM Rete Gas S.p.a. per l'esercizio della propria attività gestisce infrastrutture a rete per il trasporto del gas e che le stesse, con le eventuali opere accessorie, possono occupare o comunque interferire con beni del demanio idrico e che tali occupazioni e interferenze devono essere regolarmente autorizzate o concesse ai sensi rispettivamente del R.D. 523/1904 nonché delle disposizioni che regolano l'utilizzo dei beni demaniali;
- la Regione Piemonte e SNAM Rete Gas S.p.A hanno stipulato una Convenzione in data 16/04/2009 rep. n. 14364 al fine di semplificare e accelerare la regolarizzazione tecnica – amministrativa relativa ad occupazioni del demanio idrico di competenza della Regione Piemonte con infrastrutture di Snam Rete Gas S.p.A, nonché per disciplinare il rilascio di nuove concessioni;
- l'atto aggiuntivo rep. n. 16665 del 23 febbraio 2012 ha ulteriormente semplificato i processi amministrativi legati all'occupazione del demanio idrico, in quanto la SNAM Rete Gas S.p.A ha proposto di corrispondere anticipatamente alla Regione Piemonte i canoni concessori calcolati su base pluriennale;
- la predetta Convenzione è scaduta ed è volontà di entrambe le parti stipularne una nuova sia per regolarizzare eventuali attraversamenti ad oggi ancora non conosciuti che per il rilascio di nuove concessioni;
- a seguito di confronto tra le parti è stata condivisa una bozza di convenzione e relativo disciplinare tipo allegato alla stessa per farne parte integrante e sostanziale approvata con determina dirigenziale n.....del.....;
- nelle more della stipula della nuova convenzione le parti hanno di comune accordo continuato ad applicare la precedente convenzione.

Tra:

la Regione Piemonte – C.F. 80087670016 - (di seguito "Regione"), con sede in Torino - Corso Bolzano n. 44 rappresentata ai fini del presente atto dal Dirigente del Settore Attività Giuridica ed Amministrativa della Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, Protezione civile, trasporti e logistica .....domiciliata ai fini del presente atto presso la sede regionale di cui sopra;

e

la società Snam Rete Gas S.p.A. con sede in legale in San Donato Milanese (MI), 20097 Piazza Santa Barbara, n. 7 – capitale sociale € 1.200.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 10238291008, R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA 10238291008, rappresentata dal ..... in qualità di .....

si conviene e si stipula quanto segue:

## **Articolo 1 Disposizione generale**

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

## **Articolo 2 Finalità**

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte (di seguito denominata "Regione") e la Snam Rete Gas s.p.a. (di seguito denominata "SNAM") per la predisposizione di procedure semplificate e accelerate per la regolarizzazione tecnica e amministrativa degli utilizzi esistenti e per il rilascio di nuove concessioni nel rispetto della normativa vigente.

## **Articolo 3 Regolarizzazione delle occupazioni e delle interferenze con manufatti autorizzati ai sensi del r.d. 523/1904**

1. Per la regolarizzazione delle occupazioni e delle infrastrutture autorizzate ai sensi del r.d. 523/1904 e per i quali sono stati regolarmente versati gli indennizzi richiesti dalla Regione, la SNAM presenta al Settore Tecnico regionale competente, l'istanza di concessione, anche cumulativa (ai sensi della normativa regionale vigente), corredata, per ciascuna occupazione o interferenza, dalla seguente documentazione:

- copia del provvedimento di autorizzazione in linea idraulica;
- copia della concessione rilasciata dall'Amministrazione del demanio dello Stato se esistente (anche se scaduta);
- relazione firmata da tecnico abilitato nella quale si attesta che non vi è stata una significativa modificazione dello stato dei luoghi e che non siano state apportate variazioni all'occupazione o all'infrastruttura autorizzata.

Il responsabile del procedimento può, in relazione al tipo di manufatto, chiedere ulteriore documentazione tecnica.

2. La concessione è regolata in base a quanto disposto dal disciplinare allegato alla presente convenzione per farne parte integrante (Allegato 1).

## **Articolo 4 Regolarizzazione delle occupazioni e delle interferenze con manufatti sprovvisti di autorizzazione ai sensi del r.d. 523/1904**

1. Per la regolarizzazione delle occupazioni e delle interferenze con manufatti sprovvisti dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del r.d. 523/1904, l'istanza di concessione, con descrizione sintetica delle opere, è corredata dalla seguente documentazione:

- planimetria catastale in scala adeguata con indicazione delle occupazioni e delle infrastrutture esistenti;
- corografia generale in scala non inferiore a 1:10.000;
- sezioni significative riportanti le infrastrutture opportunamente quotate;
- atto di assenso del proprietario del manufatto ospitante, qualora l'infrastruttura utilizzi quale supporto un manufatto esistente (ponte, guado, soglia, traversa, ecc.).

Gli elaborati tecnici devono essere presentati in formato digitale con firma digitale di un tecnico abilitato.

2. Nel caso in cui nel corso dell'istruttoria risulti necessario, il responsabile del procedimento può chiedere, ad integrazione, la documentazione prevista per le nuove concessioni. La concessione è

regolata in base a quanto disposto dal disciplinare allegato alla presente convenzione per farne parte integrante (Allegato 1).

3. Prima del rilascio della concessione la SNAM è tenuta al versamento di un indennizzo per l'occupazione extracontrattuale fino ai dieci anni precedenti la regolarizzazione.

## **Articolo 5**

### **Nuove concessioni**

1. Per le nuove concessioni l'istanza è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione tecnica illustrativa;
- b) corografia in scala 1:10:000;
- c) stralcio della mappa catastale;
- d) planimetria e sezioni quotate;
- e) documentazione fotografica;
- f) atto di assenso del proprietario del manufatto ospitante qualora l'infrastruttura utilizzi quale supporto un manufatto esistente (ponte, guado, soglia, traversa, ecc).

Gli elaborati tecnici devono essere presentati in formato digitale con firma digitale di un tecnico abilitato.

3. La concessione è regolata in base a quanto disposto dal disciplinare allegato alla presente convenzione per farne parte integrante (Allegato 1).

## **Art. 6**

### **Canone**

1. Le Parti concordano che, al fine di semplificare ed accelerare la gestione amministrativa delle concessioni, il canone per ogni singola concessione, determinato dalla Regione sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari, così come quantificato nell'atto di concessione, è corrisposto da SNAM in forma triennale anticipata valutato sulla base del numero totale di concessioni. Il numero delle concessioni da utilizzare per il calcolo dei canoni pluriennali è determinato, all'inizio di ogni triennio di riferimento, con le modalità previste nei commi seguenti.

2. Il triennio di riferimento coincide con la durata della tabella canoni.

3. Le Parti, entro il 15 giugno del primo anno di ogni triennio procederanno, congiuntamente, alla determinazione del numero delle concessioni in essere al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio precedente, sulla base del quale la Regione determina l'importo totale dei canoni concessori, applicando il valore singolo del canone al numero totale di concessioni in essere.

4. Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento dei canoni, SNAM provvede alla liquidazione dell'importo, in un'unica soluzione e mediante un unico versamento, per tutte le concessioni in essere al 31 dicembre dell'ultimo anno di ogni triennio.

6. Al fine di permettere il mantenimento di una corretta archiviazione dei pagamenti, la richiesta della Regione contiene l'elenco di tutte le concessioni ricomprese nel calcolo dell'ammontare del canone cumulativo.

7. Al fine di mantenere al 31 dicembre dell'ultimo anno di ogni periodo la consistenza delle occupazioni del demanio idrico aggiornata, per le nuove concessioni rilasciate dalla Regione dopo il 1° gennaio del primo anno di ogni periodo triennio di riferimento, il canone concessorio è calcolato dalla data di rilascio della concessione sino al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio in corso al momento del rilascio. Per le frazioni di anno il canone demaniale si calcola in dodicesimi (convenzionalmente si concorda che per le concessioni rilasciate entro il giorno 15 di ogni mese, si conteggia interamente il mese di rilascio, mentre per quelle rilasciate dopo il giorno 15 il conteggio parte dal mese successivo). Le nuove occupazioni del demanio, regolarizzate durante ogni triennio, vanno ad incrementare il numero di concessioni da utilizzare per il calcolo del canone del triennio successivo.

8. Qualora, durante la decorrenza di ogni triennio, SNAM dismette una o più occupazioni del demanio, queste sono decurtate dal numero di concessioni da utilizzare per il calcolo dei canoni per il triennio successivo.

9. Per le concessioni di cui al precedente comma 7 la Regione emette, al momento del rilascio delle stesse, una singola richiesta di pagamento del canone concessorio dovuto sino alla scadenza del periodo in corso al momento del rilascio e SNAM provvede al relativo pagamento entro 60 giorni.

10. Le occupazioni demaniali che eventualmente non sono state censite al termine dell'attività di cui alla convenzione rep. n. 14364 del 16/04/2009 sono equiparate, ai soli fini del loro inserimento nel censimento previsto alla scadenza del periodo, a nuove concessioni e trattate con le modalità di cui al precedente comma 7 e si intendono invariate le modalità di regolarizzazione previste agli articoli 3 e 4 della Convenzione.

11. Il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte il canone di concessione determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari, così come quantificato nell'atto di concessione.

12. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti ferma restando la potestà della Regione di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

#### **Articolo 7 (Adeguamento dei canoni demaniali)**

1. A seguito di eventuale revisione dei canoni per l'utilizzo del demanio idrico, a fronte di determinazioni regionali assunte in materia, si procede al conguaglio degli importi eventualmente già corrisposti da SNAM.

2. Se la revisione dei canoni demaniali è deliberata dalla Regione in tempo utile per il suo recepimento nel calcolo dei canoni cumulativi, la richiesta di pagamento emessa dalla Regione contempla già gli importi dei canoni corretti.

3. Se la revisione è deliberata dopo l'emissione della richiesta di pagamento cumulativo da parte della Regione, nel calcolo dell'importo dei canoni demaniali del triennio immediatamente successivo alla deliberazione regionale, la Regione inserisce, nella relativa richiesta di pagamento, anche l'importo relativo al conguaglio della differenza di canone demaniale non corrisposto da SNAM, applicandolo al numero di concessioni in essere al 31 dicembre dell'ultimo anno del periodo precedente.

#### **Articolo 8 Spese di istruttoria**

1. Per le istanze di regolarizzazione di cui all'articolo 3 sono dovute le spese di istruttoria nell'importo richiesto per le domande di subentro e di rinnovo.

2. Per le istanze di cui all'articolo 4 e 5 sono dovute le spese di istruttoria previste dalla normativa regionale vigente per le nuove concessioni.

#### **Articolo 9 Concessioni**

1. Le concessioni di cui alla presente convenzione sono regolate secondo il disciplinare allegato alla presente convenzione per farne parte integrante (Allegato 1).

2. Qualora per situazioni particolari dovessero prevedersi clausole disciplinari diverse o ulteriori rispetto a quelle contenute nel disciplinare tipo il responsabile del procedimento provvede alla loro redazione e ad acquisire la sottoscrizione della SNAM. Negli altri casi, il disciplinare tipo è allegato all'atto di concessione che deve contenere esplicito richiamo alla presente convenzione.

## **Articolo 10** **Oneri dei contraenti**

1. La SNAM ha l'obbligo di eseguire per tutta la durata della concessione e a proprie spese i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per gli interventi di manutenzione ordinaria è sufficiente una comunicazione al Settore Tecnico regionale competente mentre per la manutenzione straordinaria la SNAM presenta richiesta di autorizzazione idraulica corredata da una relazione tecnica illustrativa corredata da elaborati progettuali e tecnici.

2. Nel caso di effettuazione in alveo di interventi urgenti conseguenti ad eventi alluvionali è data tempestiva comunicazione scritta, da inviare al Settore Tecnico regionale competente, in cui sono citati i riferimenti atti ad individuare l'attraversamento e il provvedimento concessorio. Successivamente il concessionario provvede – qualora prevista – alla regolarizzazione amministrativa delle opere eseguite.

3. La Regione, in caso di oggettivo inadempimento degli obblighi di manutenzione, diffida la SNAM all'esecuzione degli interventi necessari, restando così sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi in seguito al comportamento omissivo del concessionario. La Regione, in caso di persistente inadempimento, procede alla revoca della concessione secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, si rivale sulla cauzione versata e non può comunque intervenire direttamente sulle condotte.

4. La Regione, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trasporto del gas naturale nonché in relazione all'esigenza di salvaguardare la stabilità e la possibilità d'intervento sulla condotta in esercizio da parte di SNAM, si riserva la facoltà di assentire nuove concessioni di qualunque genere sugli stessi terreni di cui alla presente concessione interessati da percorrenze interrato, salvo obbligare i nuovi concessionari a non ostacolare l'accesso e la normale manutenzione delle condutture di cui trattasi in virtù della preesistenza delle opere SNAM con particolare rispetto delle normative in materia di sicurezza sul trasporto del gas naturale che regolano la coesistenza tra servizi e infrastrutture a rete.

5. La Regione, al fine di agevolare la procedura amministrativa dell'eventuale rinnovo, segnala a SNAM, per iscritto e con congruo preavviso, la scadenza delle concessioni in essere.

## **Articolo 11** **Obblighi del concessionario al termine della concessione**

1. Al termine della concessione la SNAM ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, fatta salva la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente quando di tratta di rimuovere manufatti di rilevante entità.

2. In caso di attraversamenti in subalveo l'autorità idraulica valuta caso per caso l'opportunità della rimozione dei manufatti. Nel caso in cui l'autorità idraulica decide che l'opera deve rimanere in subalveo, la concessione si considera conclusa, non è più dovuto il canone e la SNAM deve provvedere a rendere la condotta inattiva.

3. Qualora, per le variazioni del regime idraulico del corso d'acqua, si rendesse necessaria la rimozione dell'opera, la SNAM è tenuta a rimuoverla a proprie spese.

## **Articolo 12** **(Cauzione)**



1. La SNAM presenta a titolo di garanzia una polizza fideiussoria del valore pari ad un terzo dell'ammontare dei canoni concessori pluriennali calcolati come previsto all'articolo 6 della presente convenzione, avente validità pluriennale e con scadenza al 31 dicembre dell'ultimo anno del periodo di riferimento.

### **Articolo 13**

#### **Durata e validità della convenzione**

1. La presente convenzione ha durata di anni **sei** a decorrere dalla stipula ed è tacitamente rinnovata per altri **sei** anni, qualora una delle parti non ne notifichi formalmente la disdetta almeno sei mesi prima.

2. La presente convenzione si intende valida, alle stesse condizioni, anche per gli eventuali successori o aventi causa delle Parti sottoscrittrici, ciascuno dei quali è solidamente e indivisibilmente responsabile dell'osservanza delle obbligazioni assunte con il presente atto. Pertanto, nel caso in cui il concessionario dovesse cedere ad altro Ente la titolarità o la gestione degli utilizzi di cui trattasi, ha l'onere di notificare al nuovo titolare l'esistenza delle obbligazioni derivanti dal presente atto e rimane responsabile verso la Regione fino a quando il soggetto subentrante non ha assunto formalmente le suddette obbligazioni.

3. Eventuali modifiche alle clausole contrattuali devono essere concordate dalle parti e formalizzate con atto aggiuntivo.

4. Nell'ipotesi in cui i contenuti della presente convenzione divengano incompatibili con eventuali mutamenti del quadro legislativo o regolamentare di riferimento, la Regione e SNAM si impegnano reciprocamente a cercare le soluzioni per l'adeguamento della convenzione al fine di renderla compatibile con il mutato quadro normativo.

### **Articolo 14**

#### **Elezione di domicilio, norme finali, spese**

1. Per tutti gli effetti connessi al presente atto la Regione elegge domicilio in Torino, Corso Bolzano 44 e la SNAM in Torino, Corso Taranto 61/A.

2. La SNAM, salvo quanto previsto dai diversi articoli, per ogni rapporto derivante dalla presente convenzione fa riferimento alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa Del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica.

3. Le spese di stipulazione della presente convenzione, nonché quelle di bollo e registrazione della medesima, sono a carico della SNAM.

### **Art. 15**

#### **Controversie**

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione di questa convenzione,

2. Qualora non sia possibile la definizione amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, il

PER LA REGIONE PIEMONTE

Il Dirigente del Settore Attività Giuridica e Amministrativa della Direzione Opere Pubbliche, Difesa  
Del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica.

PER LA SNAM RETE GAS S.P.A.

Il Procuratore

Disciplinare tipo contenente gli obblighi e le condizioni cui sono vincolate le concessioni per l'utilizzo di beni facenti parte del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ricadenti nel territorio della Regione Piemonte, rilasciate alla Snam Rete Gas S.p.A. partita IVA.....ai sensi della normativa regionale vigente

### **Art. 1**

#### **Oggetto del disciplinare**

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui sono subordinate tutte le concessioni inerenti l'utilizzo dei beni facenti parte del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile rilasciate a Snam Rete Gas S.p.A. ricadenti nel territorio della Regione Piemonte.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente

### **Art. 2**

#### **Prescrizioni tecniche per l'esecuzione e gestione delle opere**

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nelle eventuali autorizzazioni idrauliche rilasciate dall'autorità idraulica competente, che si intendono qui integralmente richiamate.

Fa carico al concessionario l'obbligo di eseguire per tutta la durata della concessione a proprie spese tutti i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere concesse.

In virtù delle esigenze di esercizio e sicurezza, stante l'attività di interesse pubblico svolta dalla società Snam Rete Gas S.p.A., è consentito al concessionario il libero accesso nelle aree demaniali alle proprie opere ed impianti con il personale ed i mezzi necessari per l'esercizio, la sorveglianza e la manutenzione ordinaria e straordinaria.

La Snam Rete Gas S.p.A. nel caso di attraversamenti in subalveo dovrà posizionare su entrambe le sponde, a sua cura e spese, segnalazioni che evidenzino la presenza di un attraversamento. Le segnalazioni dovranno essere infisse in modo stabile ed ubicate in posizione tale da non arrecare intralci al transito sulle sponde.

### **Art. 3**

#### **Durata della concessione**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per 19 anni dalla data della determina di concessione.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di incolumità pubblica, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Qualora al verificarsi di tale evenienza sia necessario intervenire sulla condotta, i tempi e i termini di esecuzione degli interventi Snam Rete Gas S.p.A., in virtù e in rispetto della pubblica reciproca utilità delle opere, saranno concordati tra le parti di volta in volta.

Al termine della concessione, salvo i casi di rinnovo, e nei casi decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvede, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità, a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti ed al ripristino dello stato dei luoghi

salvo il caso in cui l'amministrazione concedente, per ragioni idrauliche o di pubblico interesse, ritenga non opportuna la rimozione dei manufatti.

Nel caso in cui l'autorità idraulica decide che l'opera deve rimanere in subalveo, la concessione si considera conclusa e spogliata di ogni suo effetto, non è più dovuto il canone e la Snam Rete Gas S.p.A deve provvedere a rendere la tubazione inattiva.

Qualora, per le variazioni del regime idraulico del corso d'acqua, si rendesse necessaria la rimozione dell'opera Snam Rete Gas S.p.A è tenuta a rimuoverla a propria cura e spese.

Al verificarsi di tale circostanza i tempi e termini di esecuzione, in virtù e in rispetto della pubblica reciproca utilità delle opere, saranno concordati tra le parti di volta in volta.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

#### **Art. 4**

#### **Obblighi del concessionario**

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione dei lavori sia durante l'uso della concessione medesima. – Il concessionario esonera l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da qualsiasi causa conseguente allo svolgimento dell'attività di trasporto di gas naturale sul bene dato in concessione. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro in seguito a cessazione d'azienda o trasferimento delle attività in relazione alle quali è stata concessa la servitù o l'occupazione.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

#### **Art. 5**

#### **Canone e spese per la concessione.**

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari, così come quantificato nell'atto di concessione.

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 30° giorno. Per ritardi superiori a 30 gg. Si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

#### **Art. 6**

#### **Deposito cauzionale**

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario ha prestato cauzione mediante polizza fideiussoria di cui alla convenzione.

**Art. 7**  
**Spese per la concessione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

**Art. 8**  
**Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale e della convenzione..

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

**Art. 9**  
**Adempimenti imposta di bollo**

Gli adempimenti inerenti l'assolvimento dell'imposta di bollo sono stati espletati mediante ..... e agli atti del Settore.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

..... lì, .....

Firma del concessionario

\_\_\_\_\_

L'Amministrazione concedente

\_\_\_\_\_